

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano



Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156
Ufficio Servizi Sociali - Tel.:02/90788244; Fax: 02/90788359

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it; e-mail: giustina.raciti@comune.pieveemanuele.mi.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi comunali, quali i servizi socio-educativi, i servizi scolastici e i servizi socio-assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, e in ogni modo collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ai sensi della normativa vigente. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivate da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art. 2

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla Legge e di seguito riportati:

- Composizione del nucleo familiare;
- Ammontare dei redditi familiari;
- Entità del patrimonio familiare.

In particolare tale indicatore si otterrà combinando l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolati secondo le modalità riportate agli articoli seguenti e rapportati al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto, dalla scala di equivalenza prevista della Legge e riportata all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 3

Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per nucleo familiare s'intende quello composto, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, dal richiedente e dalla famiglia anagrafica dello stesso. Ciascun soggetto può appartenere solo ad un nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento della residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Il minore di anni 18, anche se risulta in altra famiglia anagrafica, sarà considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non esista una situazione di allontanamento e/o affido ad altra famiglia, documentato con atti degli organi giudiziari. In quest'ultimo caso la data di ingresso del minore presso la famiglia affidataria deve intendersi riferita al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il Comune, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza

fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, applica quanto previsto all'art. 3 comma 2-ter del D.Lgs. n. 109/98 in relazione al quale per l'accesso alle prestazioni agevolate si considera la situazione economica del solo assistito.

Il Comune inoltre recepisce quanto previsto all'art. 24 comma 1 lettera g della L. 328/2000 che prevede, per i disabili e gli anziani ospitati in strutture residenziali, l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, fermo restando la conservazione di una quota a diretto beneficio dell'assistito.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

i parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel seguente modo:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente oltre il quinto;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, e i mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I[^] alla V[^].
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa, per almeno sei mesi nel periodo di riferimento. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti solo da figli minori e un unico genitore che abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo di riferimento.

Art.4

Determinazione del reddito familiare.

La situazione reddituale riguarda l'intero nucleo familiare e si ottiene sommando per ciascun componente:

- Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata l'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito. In tal caso sono effettuati specifici controlli all'INPS dagli enti erogatori, ai sensi del D. Lgs. n. 109 /98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il riconoscimento della certificazione sostitutiva;
- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per i quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- I redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti, la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.

Dal reddito complessivo determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, verrà detratto il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per l'ammontare massimo, secondo le indicazioni e i limiti di cui al D. Lgs. 3.5.2000 n. 130 e successive modificazioni. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato o, in caso di nuova locazione, l'inoltro della richiesta di registrazione con il versamento della relativa imposta. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica a detta quota.

Art.5

Determinazione del patrimonio familiare

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare; il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli immobili definiti ai fini ICI alla stessa data indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. In alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo stabilito dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130 e successivi aggiornamenti:

- a) Per le case di categoria da A1 a A9, A11, B e C, ad esclusione di C1 si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata dal 5% e moltiplicato per 100 (rivalutazione rendita catastale);
- b) Per i fabbricati di categoria C1, negozi e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% X 34;
- c) Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata dal 5% X 50;
- d) Le rendite catastali di cui sopra dovranno essere moltiplicate per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare in questione;
Si precisa che la rivalutazione catastale del 5% in alcuni modelli è già considerata (es. modello Unico) e pertanto, in questi casi, non deve essere conteggiata;
- e) Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell'anno corrente;
- f) Per i terreni agricoli: reddito dominicale moltiplicato per 75, aumentato del 25%;

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 e il loro valore alla medesima data:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6
2. Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;

3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. N. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla medesima data, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per la quale alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare dovranno essere indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7 i codici identificativi degli intermediari finanziari e/o degli altri soggetti con i quali si sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera per ogni componente il nucleo familiare, arrotondato per difetto ai 500,00 di € o ai suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare così come stabilito dal D. Lgs. N. 130 /00 e successivi aggiornamenti a seguito di tale decreto la detrazione.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4 comma 3. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 6

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice, a norma della L. 445/2000, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18.5.2001 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6.7.2001.

A seguito della presentazione della suddette dichiarazioni, viene rilasciata la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, certificazione che avrà validità annuale, a partire dalla data del rilascio.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, possono essere eseguiti i controlli di cui all'art. 7 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari.

Il richiedente altresì deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni

Il richiedente dovrà comunicare, nel corso d'anno, le seguenti eventuali rilevanti variazioni della situazione economica successive alle prestazioni della dichiarazione medesima, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati:

- a) disoccupazione e/o acquisizione di un posto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- b) modificazione della composizione anagrafica del nucleo familiare.

Nel caso le variazioni determinino una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

Art. 7

Controlli

Ai sensi dell'art. 4, comma 27, D. Lgs. 109/98 e del D.P.C.M. 242/2001 l'Amministrazione Comunale eserciterà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate circa:

- a) la corrispondenza fra la famiglia anagrafica dichiarata e quella risultante agli atti;
- b) la conformità fra la situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate e quella risultante dai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- c) la veridicità delle informazioni sul patrimonio mobiliare.

Tali controlli saranno effettuati da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze.

Ai fini dei medesimi controlli gli enti erogatori e l'INPS possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate.

L'Ente potrà inoltre richiedere direttamente all'utente dichiarante ulteriore idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, riferiti a tutto il nucleo familiare.

Qualora la discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, fosse dovuta ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato d'ufficio nella fascia corretta, con l'obbligo di versare o introitare la somma dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere gli effetti legati alla presentazione dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/98.

I controlli saranno effettuati almeno sul 10% delle dichiarazioni sostitutive presentate mensilmente.

Art. 8

Accesso alla prestazione agevolata

Hanno diritto alla prestazione agevolata tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, mentre per i non residenti viene applicata la tariffa massima.

L'Amministrazione Comunale con apposito atto definisce le fasce per l'accesso alle prestazioni agevolate e/o al servizio e le corrispondenti tariffe secondo il principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;

Nel medesimo atto, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27.12.1997 n. 449 accanto all'indicatore della situazione economica equivalente criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella individuata all'art. 3 del presente Regolamento. In tali casi i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri, può essere effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

Nel caso che una prestazione agevolata venga richiesta da una famiglia affidataria sarà applicata la tariffa minima, indipendentemente dal reddito.

Gli utenti di un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- Mancata presentazione dell'autocertificazione;
- Presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e /o le modifiche necessarie.

Art. 9

Servizi di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 22 della L. 328/2000, e secondo quanto successivamente recepito agli artt. 7 e 13 della Legge Regionale n. 3/2008.

I servizi a domanda individuale in via puramente esemplificativa riguardano:

1. i servizi socio educativi (centri estivi, asilo nido, servizi per l'infanzia)
2. i servizi scolastici (refezione, trasporto)
3. gli interventi sociali che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili così dettagliate:
 - Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito
 - Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio di persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana
 - Misure di sostegno alle responsabilità familiari che favoriscano il lavoro di cura
 - Misure a sostegno delle persone anziane e disabili, per favorire la permanenza al domicilio

Art. 10

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Nel caso le disposizioni legislative si limitino a modificare le detrazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, onde permettere ai cittadini di usufruire nell'immediatezza delle eventuali agevolazioni, l'accoglimento delle suddette modifiche sarà demandato ad atto della Giunta Comunale.

Art. 11

Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le vigenti norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.